

**Inammissibile il ricorso o incoerente la decisione?
(ovvero i “giochi di parole” della sentenza 290 del 2007 sul “caso Cossiga”)**

di Ginevra Cerrina Feroni*

Con una stringatissima sentenza di inammissibilità (sent. 290 del 2007, depositata il 17 luglio u.s.), la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul c.d. “caso Cossiga”. La decisione trae origine da un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senatore Francesco Cossiga in qualità di ex Presidente della Repubblica in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024. Sentenza a sua volta emessa in seguito alla cassazione con rinvio di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, nell’ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno, promosso dal Senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni (ritenute diffamatorie) e pronunciate dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga.

La ricostruzione della Corte si fonda su un unico e dirimente passaggio così articolato:

- 1) il ricorrente avrebbe prospettato il conflitto sulla base di una doglianza – ovvero l’errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel non avere tenuto conto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione - e non invece (come invece avrebbe dovuto), su quella della menomazione della garanzia presidenziale (pur in astratto configurabile, come afferma espressamente la Corte);
- 2) da ciò l’inammissibilità del conflitto proposto, poiché i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale – come quello di specie - «non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, non potendosi chiedere alla Corte costituzionale «di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice». Avverso gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale valgono i consueti rimedi processuali contemplati dalle diverse giurisdizioni, ma non il conflitto di attribuzione;
- 3) il ruolo dello strumento dei conflitti di attribuzione è infatti quello di «ripristinare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l’accertamento in concreto dell’applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto)».

La decisione si presta ad una serie di considerazioni critiche sia in punto di completezza delle argomentazioni svolte, sia in punto di logicità e coerenza interna delle medesime.

1) Innanzitutto merita segnalare una prima inesattezza nell’affermazione per la quale il ricorrente non avrebbe prospettato il conflitto, come invece avrebbe dovuto, tenendo conto della menomazione della garanzia presidenziale (in astratto configurabile a giudizio della Corte). E’ vero proprio il contrario. Il ricorso infatti si diffonde ampiamente e più volte sulla menomazione, come del resto indirettamente confermato dalla stessa motivazione della decisione *de qua* nella quale si evoca il conflitto menomativo dell’attribuzione presidenziale (punto 1 del considerato in diritto, ultimo capoverso). Ma aldilà di ciò, l’affermazione del giudice costituzionale è quantomeno singolare: cosa altro, infatti, avrebbe potuto evocare il ricorrente rispetto alla decisione della Corte di appello se non appunto la menomazione delle proprie prerogative costituzionali? E dove altrimenti potrebbe trovare collocazione la menomazione di dette prerogative presidenziali se non

proprio nelle manchevolezze addebitabili alla Corte d'appello, anche nell'applicazione dei principi definiti dalla Cassazione, a loro volta desunti dai principi costituzionali in punto di immunità presidenziali dei quali appunto si discuteva?

2) E' più che scontato che il conflitto costituzionale intersoggettivo non può essere considerato un mezzo di censura di atti giurisdizionali, né un ulteriore mezzo di gravame rispetto a quelli già contemplati dai vari ordinamenti processuali. La precisazione è peraltro ultronea considerato che nel caso di specie non erano state richieste alla Corte valutazioni rimesse, in ultima istanza, dalla Costituzione ad altri organi, secondo quanto stabilito dalle leggi processuali. Tuttavia va sottolineato senza timidezze che laddove si sia in presenza di una sentenza – per definizione da considerarsi modo di esercizio della funzione giurisdizionale - strutturata in modo tale da menomare, come nel caso di specie, la guarentigia costituzionale, essa non potrà che essere suscettibile di oggetto di conflitto. Diversamente ragionando, si arriverebbe a conseguenze inaccettabili, cioè quella che sarebbe sempre interdetta la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione su atti giurisdizionali.

3) La Corte afferma che non le si può chiedere di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo sulla corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice. Cioè in altri termini, non si può chiedere alla Corte costituzionale di verificare il modo in cui la Corte d'appello abbia o non abbia tenuto conto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione. Qui sembra proprio che la Corte costituzionale si sia divertita per così dire a "giocare con le parole": contestare il modo in cui la Corte di appello ha concretizzato i principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8734 del 2000, principi peraltro ritenuti corretti dalla stessa Corte costituzionale nella precedente decisione n. 154 del 2004, è proprio l'oggetto del conflitto *de quo*, non altro. Pertanto contestare la pronuncia della Corte di appello significa niente altro che contestare il modo di applicazione dei principi diritto enucleati sì dal giudice di legittimità, ma che, per l'appunto, tracciano anche le coordinate delle guarentigie presidenziali. Per questo ho parlato di "gioco di parole": il conflitto contestava il malgoverno ad opera della Corte d'Appello dei principi in punto di immunità del Presidente della Repubblica. Il fatto che questi principi fossero stati affermati anche dalla Corte di Cassazione non ne fa certo venire meno il tono costituzionale, con quanto di conseguenza. Quale altra variante sarebbe stata, dunque, ipotizzabile, sotto questo specifico profilo, al fine di rendere ammissibile il presente conflitto, non è dato evincere dalla laconica motivazione.

4) La Corte ha liquidato l'intera vicenda attraverso il richiamo alla natura ed alle finalità del conflitto intersoggettivo su atti giurisdizionali, sostenendo che il ruolo dello strumento dei conflitti di attribuzione è quello di «ripristinare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità. Pure questa è affermazione ambivalente, giocata sulle parole. Ed infatti non è tanto questione di sostituirsi o meno al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità; è questione invece che intanto vi è responsabilità o non vi è in quanto si dia una certa lettura delle sfere di immunità presidenziali: è questo e non altro, del resto, l'*ubi consistam* del conflitto che ha un tono sicuramente costituzionale e di cui la Corte era stata investita.

5) La questione era scomoda ed insidiosa e si è posto ad essa fine, ancora una volta, senza entrare nel merito. E' una scelta di *self restraint* e va rispettata. Tuttavia il modo in cui la scelta è stata condotta lascia perplessi. Resta la sensazione di una occasione perduta, quella cioè di non avere voluto fare il punto su una delle questioni maggiormente controverse - ed oggi ancora di più - di tutto il diritto costituzionale, ovvero la definizione

della responsabilità del Capo dello Stato. Si potrebbe forse solo supporre che la Corte, sapendo che è tuttora pendente anche il ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, non ha voluto interloquire su tale *iter* procedurale ancora in via di svolgimento; del resto già nella precedente sentenza 154 del 2004 la Corte si era riservata di giudicare ancora della questione (definita «prematura») laddove appunto - come si legge - «l'autorità giudiziaria venisse ad apprezzare erroneamente la portata della clausola o a negare ad essa erroneamente applicazione, con conseguente lesione della prerogativa e dunque dell'attribuzione presidenziale». Quasi che la Corte avesse auspicato di intervenire ancora su questo «caso da manuale», nella eventualità che la questione le venisse nuovamente sottoposta¹; per cui non è da escludere che potremmo avere in futuro una nuova «puntata» della storia a seguito della decisione della attesa Cassazione. Ma è, appunto, solo una mera supposizione, che non trova alcun riferimento né diretto, né indiretto, nella decisione di inammissibilità in oggetto.

Ordinario di diritto pubblico comparato – Università di Firenze

¹ Mi sia consentito rinviare a quanto ho già sostenuto a commento: *Una sentenza "storica": sulla ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato promosso da un "ex" Presidente della Repubblica e sulla acquisita dignità costituzionale delle c.d. "esternazioni presidenziali"*, in www.giustamm.it (copertina di maggio 2004).